



TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013

PREMESSA

ACI coopera alla gestione delle tasse automobilistiche nelle seguenti Regioni e Province autonome:

- **Abruzzo**
- **Basilicata**
- **Emilia Romagna**
- **Lazio**
- **Lombardia**
- **Puglia**
- **Toscana**
- **Umbria**
- **Valle d'Aosta**
- **Prov. Aut. Bolzano**
- **Prov. Aut. Trento**

BOLLO: QUANDO PAGARE

VEICOLI IN CIRCOLAZIONE

Entro il **31 gennaio** deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiori a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta a dicembre 2012.

Tale scadenza riguarda anche le tasse fisse per le targhe prova, rimorchi speciali (roulottes, rimorchi per trasporto di imbarcazioni ecc.), nonché le auto storiche, i ciclomotori e i quadricicli leggeri prima della messa in circolazione su strada pubblica.

Dal **01/01/2008**, nella Provincia Autonoma di Bolzano, non sono più dovute le tasse per i rimorchi speciali e trasporto persone, nonché per i ciclomotori e per le minicar.

Entro il **28 febbraio** deve essere versato il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o di potenza fiscale fino a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, per i motoveicoli, gli autocarri merci e speciali, trattori stradali e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di gennaio 2013.

Entro il **31 maggio** deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiori a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta ad aprile 2013.

Entro il **1° luglio** deve essere versato il bollo auto per gli autocarri merci e speciali, trattori stradali e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di maggio 2013.

Entro il **2 settembre** deve essere versato il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o di potenza fiscale fino a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, nonché per i motoveicoli e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di luglio 2013.

Entro il **30 settembre** deve essere rinnovato il bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiori a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta a agosto 2013.

Entro il **31 ottobre** deve essere versato il bollo auto per gli autocarri merci e speciali, trattori stradali e autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di settembre 2013.

VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Il bollo per i veicoli di prima immatricolazione, invece, va versato entro il mese di immatricolazione. Se l'acquisto avviene negli ultimi 10 giorni del mese, però, si può pagare il bollo auto entro il mese successivo a quello di immatricolazione, ferma restando la decorrenza dal mese di immatricolazione.

Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche per i veicoli immatricolati in tutti i giorni antecedenti gli ultimi 10 giorni del mese, è possibile pagare il bollo nel mese successivo senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Regione Lombardia

Nella Regione Lombardia, per i veicoli di nuova immatricolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il termine per corrispondere il primo pagamento della tassa è stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione. I rinnovi del pagamento di tali veicoli debbono essere effettuati entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello di immatricolazione.

BOLLO: QUANTO PAGARE

Occorre fare riferimento alla normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti riportata sulla carta di circolazione per determinare a quale direttiva sia conforme il veicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4,5, 6) e moltiplicare il corrispondente valore riportato nella seguente tabella per ogni KW di potenza dell'automobile ad uso privato o CV, per le auto il cui libretto di circolazione riporta ancora la potenza massima espressa in CV. Per i veicoli di potenza superiore ai 100 KW (o 136 CV) il calcolo va effettuato aggiungendo all'importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV) i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per l'importo unitario riportato nel rigo successivo.

Nel caso di pagamenti inferiori all'anno occorre fare riferimento ai valori unitari riportati nelle colonne "pagamenti frazionati" e moltiplicarli per il numero di KW (o CV), dividere il prodotto ottenuto per 12 e moltiplicare tale risultato per il numero di mesi per cui si intende pagare la tassa auto.

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autoveicoli e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,00	3,09	2,21	2,27
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,50	4,59	3,31	3,78
EURO 1 (100 KW/136 CV)	2,90	2,99	2,13	2,20
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,35	4,48	3,20	3,30
EURO 2 (100 KW/136 CV)	2,80	2,89	2,06	2,12
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,20	4,33	3,09	3,19
EURO 3 (100 KW/136 CV)	2,70	2,78	1,99	2,05
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,05	4,17	2,98	3,07
EURO 4, 5 e 6 (100 KW/136 CV)	2,58	2,66	1,90	1,96
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,87	3,99	2,85	2,94

* Per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 e più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW (Art. 1 comma 240 Legge 296/2006).

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Regione Abruzzo** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2013 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,63	3,74	2,67	2,75
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,45	5,56	4,00	4,58
EURO 1 (100 KW/136 CV)	3,51	3,62	2,57	2,66
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,27	5,42	3,87	3,99
EURO 2 (100 KW/136 CV)	3,39	3,49	2,50	2,56
Oltre 100KW/136 CV cad.	5,08	5,24	3,74	3,86
EURO 3 (100 KW/136 CV)	3,27	3,37	2,41	2,49
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,91	5,05	3,61	3,72
EURO 4,5 e6 (100 KW/136 CV)	3,12	3,22	2,30	2,38
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,69	4,83	3,45	3,55

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Regione Lazio** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2013 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamen ti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autovei- coli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,30	3,40	2,43	2,50
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,95	5,05	3,64	4,16
EURO 1 (100 KW/136 CV)	3,19	3,29	2,34	2,42
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,79	4,93	3,52	3,63
EURO 2 (100 KW/136 CV)	3,08	3,17	2,27	2,33
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,62	4,76	3,40	3,51
EURO 3 (100 KW/136 CV)	2,97	3,06	2,19	2,26
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,46	4,59	3,28	3,38
EURO 4,5 e 6 (100 KW/136 CV)	2,84	2,93	2,09	2,16
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,26	4,39	3,14	3,23

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Regione Toscana** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2013 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*		
EURO 0 (100 KW)	3,47	3,57
Oltre 100KW cad.	5,45	5,56
EURO 1 (100 KW)	3,35	3,45
Oltre 100KW cad.	5,27	5,42
EURO 2 (100 KW)	3,23	3,33
Oltre 100KW cad.	5,08	5,24
EURO 3 (100 KW)	3,12	3,21
Oltre 100KW cad.	4,91	5,05
EURO 4, 5 e 6 (100 KW)	2,71	2,79
Oltre 100KW cad.	4,26	4,39

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Provincia Autonoma di Bolzano** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2013 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	2,70	2,78	1,99	2,04
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,05	4,13	2,98	3,40
EURO 1 (100 KW/136 CV)	2,61	2,69	1,92	1,98
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,92	4,03	2,88	2,97
EURO 2 (100 KW/136 CV)	2,52	2,59	1,85	1,91
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,78	3,90	2,78	2,87
EURO 3 (100 KW/136 CV)	2,43	2,50	1,79	1,85
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,65	3,75	2,68	2,76
EURO 4 (100 KW/136 CV)	2,32	2,39	1,71	1,76
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,48	3,59	2,57	2,65
EURO 5 e 6 (100 KW/136 CV)	2,09	2,15	1,54	1,58
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,13	3,23	2,31	2,39

Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella **Provincia Autonoma di Trento** i coefficienti cui fare riferimento per l'anno 2013 sono i seguenti:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli trasporto promiscuo e autocarri art.1 comma. 240 Legge 296/2006*				
EURO 0 (100 KW/136 CV)	3,00	3,09	2,21	2,27
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,50	4,59	3,31	3,78
EURO 1 (100 KW/136 CV)	2,90	2,99	2,13	2,20
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,35	4,48	3,20	3,30
EURO 2 (100 KW/136 CV)	2,80	2,89	2,06	2,12
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,20	4,33	3,09	3,19
EURO 3 (100 KW/136 CV)	2,70	2,78	1,99	2,05
Oltre 100KW/136 CV cad.	4,05	4,17	2,98	3,07
EURO 4 (100 KW/136 CV)	2,58	2,66	1,90	1,96
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,87	3,99	2,85	2,94
EURO 5 e 6 (100 KW/136 CV)	2,06	2,13	1,52	1,57
Oltre 100KW/136 CV cad.	3,1	3,19	2,28	2,35

Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno - a prescindere dalla effettiva tipologia di "euro" - restano invariate le tariffe vigenti nell'anno 2006, ferme restando eventuali ulteriori agevolazioni disposte dalle singole Regioni. L'importo da corrispondere è quello relativo alle normative euro 4 e euro 5, senza applicazione di sovrattassa oltre i 100 KW (136 CV). Tale disposizione ha valore sia per i veicoli omologati dal costruttore con tali caratteristiche a decorrere dalla data di immatricolazione, sia per i veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione a decorrere dalla periodicità successiva alla variazione di alimentazione. Gli importi* da corrispondere sono:

Amministrazione competente	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
Altre ACI	2,58	2,66
Abruzzo	3,12	3,22
Lazio	2,84	2,93
Toscana	2,71	2,79
P.A. Bolzano	2,09	2,15
P.A. Trento	2,06	2,13

*Se l'alimentazione è esclusiva a metano, a GPL, a idrogeno o elettrica, l'importo della tassa è ridotto del 75%. Inoltre i veicoli con alimentazione esclusiva elettrica godono di un quinquennio di esenzione.

Le Regioni Basilicata, Toscana e Puglia, e le Province Autonome di Trento e di Bolzano prevedono un'esenzione temporanea per i veicoli con doppia alimentazione, con modalità differenti.

Anche per i motocicli occorre fare riferimento alla normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti riportata sulla carta di circolazione per determinare a quale direttiva sia conforme (Euro 0, 1, 2, 3,) applicando le seguenti regole:

- per i motocicli fino a 11 KW o 15 CV è dovuta una tassa fissa secondo gli importi riportati nella seguente tabella;
- per i motocicli di oltre 11 KW o 15 CV di potenza, oltre alla tassa fissa, è dovuta una addizionale per ogni KW di potenza del motore secondo i coefficienti riportati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)		Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)	
EURO 0	26,00	1,70	per ogni KW	1,25	per ogni CV
EURO 1	23,00	1,30	per ogni KW	0,96	per ogni CV
EURO 2	21,00	1,00	per ogni KW	0,74	per ogni CV
EURO 3	19,11	0,88	per ogni KW	0,65	per ogni CV

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Regione Abruzzo** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)		Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)	
EURO 0	31,46	2,06	per ogni KW	1,52	per ogni CV
EURO 1	27,83	1,57	per ogni KW	1,16	per ogni CV
EURO 2	25,41	1,21	per ogni KW	0,89	per ogni CV
EURO 3	23,12	1,07	per ogni KW	0,78	per ogni CV

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Regione Lazio** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)		Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)	
EURO 0	28,60	1,87	per ogni KW	1,38	per ogni CV
EURO 1	25,30	1,43	per ogni KW	1,05	per ogni CV
EURO 2	23,10	1,10	per ogni KW	0,81	per ogni CV
EURO 3	21,02	0,97	per ogni KW	0,71	per ogni CV

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Regione Toscana** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella.

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)	
EURO 0	31,46	1,96	per ogni KW
EURO 1	27,83	1,50	per ogni KW
EURO 2	25,41	1,16	per ogni KW
EURO 3	23,12	1,02	per ogni KW

Per i motocicli intestati a soggetti residenti nella **Provincia Autonoma di Bolzano** i coefficienti di riferimento sono indicati nella seguente tabella:

Motocicli oltre 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV	Superiore a 11 KW (oltre all'importo base)		Superiore a 15 CV (oltre all'importo base)	
EURO 0	23,40	1,53	per ogni KW	1,13	per ogni CV
EURO 1	20,70	1,17	per ogni KW	0,86	per ogni CV
EURO 2	18,90	0,90	per ogni KW	0,67	per ogni CV
EURO 3	17,20	0,79	per ogni KW	0,59	per ogni CV

BOLLO: DOVE PAGARE

La tabella indica a livello regionale i soggetti abilitati alla riscossione del bollo auto e il relativo costo per l'automobilista:

REGIONE	ACI	POSTA	TABACCAI ITBank**	TABACCAI LOTTOMATICA	SERMETRA	ALTRE AGENZIE PRATICHE AUTO	ATM e I- BANKING	BOLLONET ACI www.aci.it
Abruzzo	Euro 1,87	Euro 1,30	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	1,2% tasa automob. + Euro 1,87
Basilicata	Euro 1,87	Euro 1,30	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	1,2% tasa automob. + Euro 1,87
Calabria	Euro 1,87	Euro 1,30	No	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	No	No
Campania	Euro 1,87	Euro 1,30	No	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	No	No
Emilia Romagna	Euro 1,87	Euro 1,30	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	1,2% tasa automob. + Euro 1,87
Friuli V. Giulia	Euro 1,87	Euro 1,30	No	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	No	No
Lazio	Euro 1,87	Euro 1,30	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	1,2% tasa automob. + Euro 1,87
Liguria	Euro 1,87	Euro 1,30	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	No
Lombardia	Euro 1,87	Euro 1,30	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	No	1,2% tasa automob + Euro 1,87
Marche	Euro 1,87	Euro 1,30	No	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	No	No
Molise	Euro 1,87	Euro 1,30	No	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	No	No
Piemonte	Euro 1,87	Euro 1,30	No	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	No	No
Puglia	Euro 1,87	Euro 1,30	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	1,2% tasa automob. + Euro 1,87
Sardegna	Euro 1,87	Euro 1,30	No	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	No	No

Sicilia	Euro 1,87	Euro 1,30	No	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	No	No
Toscana	Euro 1,87	Euro 1,30	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	1,2% tasa automobilistica + Euro 1,87
Umbria	Euro 1,87	Euro 1,30	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	1,2% tasa automobilistica + Euro 1,87
Valle D'Aosta	Euro 1,87	Euro 1,30	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	1,2% tasa automobilistica + Euro 1,87
Veneto	Euro 1,87	Euro 1,30	No	Euro 1,87	Euro 1,87	Euro 1,87	No	No
Prov. Aut. Bolzano	Gratis (*)	Euro 1,30	Gratis	Euro 1,87	Gratis (*)	Euro 1,87	Gratis	Gratis
Prov. Aut. Trento	Gratis (*) se tempestivo	Euro 1,30	Gratis se tempestivo	Euro 1,87	Gratis (*) se tempestivo	Euro 1,87	Gratis se tempestivo	1,2% tasa automobilistica se tempestivo altrimenti + Euro 1,87

* solo nei punti di riscossione ubicati sul territorio provinciale

** tabaccai della rete di Banca dei tabaccai (ITBank)

BOLLO: SI PUO' PAGARE ANCHE IN INTERNET O CON SERVIZIO ATM-INTERNET BANKING

Grazie all'ACI, si può pagare il bollo auto senza uscire di casa: i residenti nelle Province Autonome di Bolzano e di Trento, e nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana e Umbria possono pagare in **Internet** con il servizio di **Bollonet**, disponibile sul sito www.aci.it. I vantaggi sono evidenti: si paga senza spostamenti, quando si vuole e senza code utilizzando la propria carta di credito. La ricevuta del versamento arriverà direttamente tramite e-mail.

Il costo dell'operazione è pari all'1,2% dell'importo dovuto, oltre al costo dell'operazione di versamento, se previsto dalla Regione/Provincia Autonoma di appartenenza.

Ai Soci ACI, inoltre, non viene addebitato il costo aggiuntivo dell'1,2%. L'agevolazione "commissioni zero" vale fino a tre pagamenti on-line per anno associativo.

Inoltre è possibile effettuare il pagamento del bollo auto tramite il canale bancario ATM (cd. sportello Bancomat) e il canale Internet Banking (solo per i clienti) presso gli istituti bancari abilitati, per i residenti in: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento. Il servizio è attivo tutti i giorni 24 ore al giorno.

L'informatizzazione non soltanto semplifica le procedure di pagamento, ma mette al riparo consumatori ed operatori da errori e contestazioni: il controllo avviene già prima del versamento, ed eventuali imprecisioni nella formulazione del calcolo non consentono il completamento dell'operazione.

BOLLO: RITARDATARI, CHE FARE?

Gli automobilisti “ritardatari” nel pagamento del bollo possono regolarizzare la propria posizione con una sanzione minima avvalendosi del cosiddetto “**ravvedimento operoso**” (pagamento di almeno una parte della sanzione dovuta per la tardività), in base all’art. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997, e successive modifiche.

Sul sito Internet di ACI www.aci.it sono appunto riportati i criteri di calcolo della mora nel caso del ravvedimento operoso da parte dell’automobilista in ritardo.

Va sottolineato, però, che tale “condono” è permesso solo al momento del pagamento della tassa e in assenza di una contestazione della violazione.

Nel caso del ravvedimento operoso, si applicano i seguenti criteri di calcolo degli importi:

SANZIONI

RITARDO DI PAGAMENTO	VERSAMENTO
entro 14 giorni dal termine di pagamento	importo bollo auto +0,2% al giorno
entro 30 giorni dal termine di pagamento	importo bollo auto +3%
entro 12 mesi dal termine di pagamento	importo bollo auto + 3,75%
oltre 12 mesi dal termine di pagamento	importo bollo auto + 30%

INTERESSI

RITARDO DI PAGAMENTO	% INTERESSE
entro 1 anno dal termine di pagamento	1% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2010 al 31/12/2010
	1,5% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2011 al 31/12/2011

	2,5% annuo con maturazione giorno per giorno a partire dal 1/1/2012
oltre 1 anno dal termine di pagamento	2,5% semestrale fisso a semestre maturato fino al 30/6/2003 1,375% semestrale fisso a semestre maturato dal 1/7/2003 al 31/12/2009 1% semestrale fisso a semestre maturato dal 1/1/2010